

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ROVIANO RIGUARDANTE PUBBLICI ESERCIZI E ESERCIZI DI VICINATO

INDICE GENERALE

Titolo I - Pubblici Esercizi:

Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto.

ART. 2 - Definizione

Capo II - Indirizzi e criteri di programmazione

ART. 3 - Adozione dei criteri di programmazione.

ART. 4 - Attività escluse dalla programmazione.

ART. 5 - Suddivisione in zone del territorio comunale.

Capo III - Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale

ART. 6 - *Requisiti per lo svolgimento dell'attività*

ART. 7 - *Requisiti strutturali*

Capo IV- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ART. 8 - *Tipologia di esercizi.*

ART. 9 - *Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione.*

ART. 10 - *Autorizzazioni temporanee.*

ART. 11 - *Affidamento della gestione di reparti.*

ART. 12 - *Subingresso.*

ART. 13 - *Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.*

ART. 14 - *Pubblicità dei prezzi.*

ART. 15 - *Orario di apertura e chiusura degli esercizi.*

ART. 16 - *Disposizioni per i distributori automatici.*

ART. 17 - *Sussidiarietà*

Capo V - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 18 - *Sanzioni pecuniarie.*

Titolo II – Esercizi di Vicinato:

Capo I - Disposizioni generali

ART. 19 - Oggetto.

ART. 20 - Definizione

Capo II - Indirizzi e criteri di programmazione

ART. 21 - Adozione dei criteri di programmazione.

ART. 22 – Suddivisione in zone del territorio comunale.

Capo III - Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale

ART.236 – *Requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività*

ART. 24 – *Requisiti strutturali*

Capo IV- Disposizioni preliminari

ART. 25 – Esercizi di vicinato.

ART. 26 - *Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato.*

ART. 27 - *Subingresso.*

ART. 28 - *Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.*

ART. 29 - *Pubblicità dei prezzi.*

ART. 30 - *Orario di apertura e chiusura degli esercizi.*

Capo V - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 31 - *Sanzioni pecuniarie.*

Disposizioni finali comuni al Titoli I e Titolo II

ART. 32 – Abrogazioni precedenti disposizioni.

ART. 33 – Entrata in vigore.

ART. 34 - Rinvio

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto.

Il presente Regolamento stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 29 novembre 2006, n. 21, della Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2007 n. 563 e del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.

La programmazione è comunque soggetta a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio.

La programmazione comunale persegue gli obiettivi prioritari ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/2006 e nel rispetto degli indirizzi generali come definiti agli artt. 1 e 2 della D.G.R. n. 563.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a. per somministrazione di alimenti e bevande:

- la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'*articolo 36 della L. R. n. 33/1999*;

- l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;

b. per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

c. per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

d. per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);

e. per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;

f. per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;

g. per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;

h. per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) istituito con la *legge regionale 10 novembre 1992, n. 44* (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore);

i. per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

j. per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;

k. per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;

l. per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate informa diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

m. per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Capo II

Indirizzi e criteri di programmazione

ART. 3 - Adozione dei criteri di programmazione.

L'Amministrazione Comunale adotta la programmazione previa *acquisizione del parere* delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentativi a livello provinciale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

Trascorsi *30 (trenta) giorni* dalla richiesta da parte dell'Amministrazione del parere delle suddette organizzazioni, senza che esse si siano espresse in merito, l'Amministrazione Comunale attua i presenti criteri.

ART. 4 - Attività escluse dalla programmazione.

Sono escluse dalla presente programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:

- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- c) al domicilio del consumatore, per domicilio del consumatore si deve intendere la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
- d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- f) in locali situati in prossimità o all'interno di stazioni ferroviarie;
- g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accogliimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- j) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), n. 2 e c), della *L.R. n. 33/1999* e ss.mm.ii;
- k) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale n. 74 del 7 dicembre 1984 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e ss.mm.ii.;
- l) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
- m) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

ART. 5 - Suddivisione in zone del territorio comunale.

Ai fini del rilascio di autorizzazioni per le nuove aperture e/ per i trasferimenti di sede il territorio del Comune è suddiviso in unica zona.

Costituiscono requisiti strutturali e criteri di qualità quanto segue:

Requisiti Strutturali:

- Assenza di barriere architettoniche, facilitazione di accesso ai disabili;
- Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale;
- Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 8 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina (requisito non richiesto nel caso non venga effettuata alcuna manipolazione di alimenti).

Criteri di qualità:

- Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. **Punti 10;**
- Possesso di attestato di formazione in materia di sicurezza e Prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo o di almeno un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corso della durata non inferiore alle 8 ore. **Punti 10;**
- Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi. **Punti 20;**
- Area giochi bambini coperta e scoperta opportunamente attrezzata con gli standard di sicurezza vigenti. **Punti 5;**
- Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq di superficie di somministrazione. **Punti 10;**
- Insonorizzazione dei locali, certificato da tecnico abilitato all'albo professionale. **Punti 40;**
- Climatizzazione del locale. **Punti 10;**
- Utilizzo di sistemi per risparmio idrico. **Punti 15;**
- Utilizzo di apparecchiature e strumenti per risparmio energetico. **Punti 15;**
- Disponibilità di parcheggi su aree di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 300 mt lineari. **Punti 30;**
- Assenza di videogiochi o apparecchi automatici. **Punti 10;**
- Descrizione nelle targhette di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza. **Punti 5;**
- Presenza di menù in diverse lingue e possibilità di pagamento elettronico. **Punti 5;**
- Servizio vigilanza esterna dei locali durante l'orario di apertura. **Punti 5.**

Capo III

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale

ART. 6 - *Requisiti per lo svolgimento dell'attività.*

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali e comunque a quanto disposto dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010:

a. avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;

b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

c. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge n. 426 datata 11 giugno 1971 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l'acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione di alimenti freschi e conservati.

3. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.

4. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

5. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 20 settembre 2002 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

6. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a. hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

b. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

c. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'*articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956* (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

e. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

7. Nelle ipotesi previste al comma 6, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

9. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 6 e 8 si applicano:

- a. ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
- b. a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- c. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
- d. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
- e. ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;
- f. ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del codice civile.

ART. 7 - Requisiti strutturali.

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei seguenti requisiti strutturali:
 - a. Assenza di barriere architettoniche.
 - b. Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale. Presenza di uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici;

Capo IV

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ART. 8 - Tipologia di esercizi.

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

ART. 9 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, l'apertura degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione del comune.
2. La richiesta di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto alla **S.C.I.A. (Segnalazione Certificata D'Inizio Attivita' L.122/2010)** immediata ai sensi dell'art. 19, comma 2 secondo periodo della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 della L.R. 21/2006;
3. La richiesta di trasferimento della sede dell'esercizio di somministrazione è soggetto alla **S.C.I.A. (ex D.I.A.differita ai sensi dell'art. 19, comma 2 primo periodo della Legge 241/90 e ss.mm.ii)** e dell'art. 14 della L.R. 21/2006, ad eccezione dell'ipotesi in cui il trasferimento avvenga in un azoana, sottoposta a tutela e salvaguardia per motivi di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, in tal caso è soggetto ad autorizzazione;
4. Nei casi di esercizio di somministrazione congiunto con altre attività, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/06 si applica la **S.C.I.A.** immediata;

5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 21/06 e dell'art. 64 del Decreto n° 59/2010 è rilasciata previa istanza dell'interessato presentata con le modalità disciplinate dal presente regolamento. Nell'istanza, a pena d'improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 6.
6. Le istanze di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. L'installazione ed l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti sono soggette alla procedura di autorizzazione secondo la normativa vigente in materia.
8. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune stesso.
9. Nella comunicazione di cui al comma 7 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.
10. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), f), g) h) i), j) e k) sono sottoposte a **S.C.I.A.** (ex D.I.A.dichiarazione di inizio di attività). Per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) è sufficiente una mera comunicazione. Relativamente alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e m), fermi restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'articolo 6.

ART. 10 - Autorizzazioni temporanee.

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11 - Affidamento della gestione di reparti.

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

ART. 12 - Subingresso.

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a **S.C.I.A. (ex D.I.A.)** immediata ai sensi dell'art. 19, comma 2 secondo periodo della Legge 241/90 e ss.mm.ii) da effettuarsi, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

ART. 13 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:

- a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti;
- b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario;
- c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 11 e nel termine di cui alla lettera a).

3. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 10 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

ART. 14 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

- a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
- b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. È inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

ART. 15 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi.

1. Il comune con Ordinanza del Sindaco determina, nel rispetto della normativa Regionale e nazionale vigente in materia, sia per i pubblici esercizi che per le attività di intrattenimento e svago siti nel territorio comunale, l'orario di apertura e chiusura dell'attività.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.
3. Nell'ambito della fascia oraria prevista dall'Ordinanza Sindacale al comma 1, i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito.
4. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle attività che avvengono:
 - al domicilio del consumatore;
 - all'interno degli alberghi;
 - in altri complessi ricettivi;
 - all'interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, etc.;
 - nelle mense aziendali;
 - nelle scuole, ospedali, caserme, comunità religiose, etc.;
 - sui mezzi di trasporto;
 - all'interno delle medie e grandi strutture di vendita.
6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.

ART. 16 - Disposizioni per i distributori automatici.

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta a **S.C.I.A** (ex D.I.A. immediata ai sensi del'art. 67 del decreto 59/2010), da presentarsi al comune di Roviano. L'attività di vendita di prodotti al dettaglio, in forma esclusiva, attraverso gli apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. La somministrazione attraverso gli apparecchi automatici, in locali a ciò esclusivamente adibiti, è soggetta al rilascio di autorizzazione.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

ART. 17 – Sussidiarietà

Il comune promuove l'attivazione presso le associazioni degli esercenti dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT), attraverso i quali gli associati potranno trovare assistenza e consulenza. Tale

impegno verrà sottoscritto dall'Amministrazione Comunale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale con apposito provvedimento.

Capo V

Sanzioni e disposizioni finali

ART. 18 - Sanzioni pecuniarie.

1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 15 commi 2, 3 e 1, e 15 comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.
5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Titolo II – Esercizi di Vicinato:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 19 - Oggetto.

Il presente Regolamento stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli Esercizi di vicinato in attuazione della L.R. 18 novembre 1999, n. 33 e successive mm. ee. ii..

La programmazione è comunque soggetta a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio.

La programmazione comunale persegue gli obiettivi prioritari della L.R. 18 novembre 1999, n. 33 e successive mm. ee. ii..

ART. 20 - Definizione

Ai fini della presente legge, si intende:

A) per commercio a dettaglio:

l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale come definite dall'*articolo 23 della L. R. n. 33/1999*;

B) per superficie di vendita di un esercizio commerciale:

l'area coperta o scoperta destinata alla vendita, compreso quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova;

C) per cessazione dell'attività:

la chiusura definitiva dell'esercizio di vendita con restituzione al comune di Roviano del titolo autorizzatorio posseduto o con obbligo di comunicazione per gli esercizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs 114/1998;

D) per esercizio di vicinato:

ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 114/98 la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq 150;

Capo II

Indirizzi e criteri di programmazione

ART. 21 - Adozione dei criteri di programmazione.

L'Amministrazione Comunale adotta la programmazione previa acquisizione del parere delle organizzazioni degli esercizi di vicinato maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione del parere delle suddette organizzazioni, senza che esse si siano espresse in merito, l'Amministrazione Comunale attua i presenti criteri.

ART. 22 - Suddivisione in zone del territorio comunale.

Ai fini del rilascio di autorizzazioni per le nuove aperture e/ per i trasferimenti di sede, di cui al successivo art. 8, il territorio del Comune è suddiviso in unica zona.

Costituiscono criteri di qualità:

- Conoscenza del titolare di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea attestata da titolo di studio o da certificazione di soggiorno, almeno un anno, in un paese dell'estero;
- Conoscenza da parte di almeno uno dei dipendenti di una lingua straniera dell'Unione Europea attestata da titolo di studio o da certificazione di soggiorno, almeno un anno, in un paese dell'estero;
- Climatizzazione del locale, attestata da tecnico competente;
- Possibilità di pagamento elettronico;

Capo III

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di esercizio di vicinato e formazione professionale

ART. 23 - Requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività.

Non possono svolgere le attività di esercizio di vicinato, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a. hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- b. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- c. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575 del 31 maggio 1965 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro

di persona a scopo di rapina o di estorsione. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

2. Nelle ipotesi previste al comma 1, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di vicinato dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

4. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano:

a. ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;

b. a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;

c. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'Organo di Amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;

d. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'Organo di Amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;

e. ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;

f. ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del codice civile.

ART. 24 - Requisiti strutturali.

1. Lo svolgimento dell'attività di esercizio di vicinato è subordinato al possesso dei seguenti requisiti strutturali:

a. Assenza di barriere architettoniche.

b. Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale.

Capo IV Disposizioni Preliminari

ART. 25 – Esercizi di Vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti di cui al precedente articolo 20 lettera D), sono soggette a quanto previsto dal D.Lgs 59/2010, ossia la **S.C.I.A.** (ex dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata), fermo restando il rispetto del parametro della dotazione di parcheggi di cui all'art. 19, comma 1. lettera f della L.R. n° 33/99 e successive mm. ee. ii.;

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara;

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/1998;

b) di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, igienico – sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni urbanistiche d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'indirizzo a cui desidera ricevere comunicazioni;

3. La superficie di vendita degli esercizi di vicinato può essere ampliata, nei limiti previsti dal precedente art. 20 lettera D) e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica e sulla sicurezza, previa comunicazione al Comune di Roviano, con effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo;

e) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25.03.1997 n° 77 è consentito il consumo immediato dei

medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esse direttamente finalizzate.

ART. 26 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato.

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti ad autorizzazione con S.C.I.A. immediata ai sensi del precedente art. 25 comma 1.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di vicinato può essere presentata nei tempi e nelle modalità di cui alla normativa vigente in materia.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa istanza dell'interessato presentata con le modalità disciplinate dal presente regolamento. Nell'istanza, a pena d'improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività di esercizio di vicinato, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti minimi previsti dal precedente articolo 6.
4. L'ampliamento dei locali, secondo quanto riportato nel precedente articolo 25, in cui si svolge l'attività di esercizio di vicinato è soggetto a previa comunicazione al comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune stesso.

ART. 27 - Subingresso.

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di vicinato è soggetto a comunicazione al comune di Roviano, da effettuarsi, a pena di decadenza, nei tempi e nelle modalità di cui alla normativa vigente.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di esercizio di vicinato, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

ART. 28 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'esercizio di vicinato sono sospese:
 - a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti;
 - b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario;
 - c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 13.
2. Le autorizzazioni all'esercizio di vicinato decadono:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 23;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 29 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prezzi dei prodotti destinati alla vendita devono essere resi noti al pubblico.

ART. 30 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi.

1. Il comune determina che:

a) Gli esercizi di vicinato, siti nel territorio comunale, osservino l'orario di apertura minimo di cui alla legge regionale 33/99, secondo quanto stabilito con Ordinanza a firma del Sindaco;

b) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è stabilita con Ordinanza a firma del Sindaco;

c) Mediante Ordinanza del Sindaco vengono individuati:

1. i giorni e le eventuali zone del territorio di Roviano nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, nel periodo di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze e i ritmi di vita della cittadinanza rovigiana, tale deroga è consentita per un massimo di quaranta settimane;

2. le eventuali zone del territorio comunale nei quali è consentita l'attività di vendita in orario notturno ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del D.Lgs 114/1998;

3. gli adeguamenti degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi.

2. I titolari degli esercizi di vicinato hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

3. I titolari degli esercizi di vicinato possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito.

4. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle esigenze della cittadinanza, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di vicinato.

Capo V

Sanzioni e disposizioni finali

ART. 31 - Sanzioni pecuniarie.

1. Chiunque svolge l'attività di esercizio di vicinato senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro;

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 29 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2 mila 500,00 euro;

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di vicinato per un periodo non superiore a dieci giorni;

4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia;

5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Disposizioni Finali comuni al TITOLO I e TITOLO II;

ART. 32 - Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

ART. 33 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 34 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.